

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



## CAPITOLO I

---

# SISTEMA SANZIONATORIO PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO

*Luciano Eusebi e Fausto Giunta\**

## SOMMARIO

1. Il primato della pena detentiva. - 2. Le pene principali. - 3. Le pene accessorie. - 4. Le misure di sicurezza. - 5. L'alternativa al carcere nel codice Rocco: dal disegno originario ad oggi. - 6. Le pene sostitutive. - 7. La "filosofia" della giurisdizione penale di pace. - 8. Le sanzioni irrogabili dal giudice di pace. - 9. La punizione come *extrema ratio*. - 10. Le alternative al carcere nella fase dell'esecuzione. - 11. Le modalità esecutive del regime penitenziario: attenuazione della funzione custodialistica e situazioni ostante. - 12. I contorni unitari di un apparato punitivo *a clessidra*. - 13. Le scelte fondamentali che caratterizzano l'ordinamento penitenziario. - 14. L'approccio al problema della pena e al ruolo del carcere dal secondo dopoguerra. - 15. Quale funzione delle modalità di risposta al reato? - 16. La riforma incompiuta e inevitabile delle sanzioni penali.

### 1. *Il primato della pena detentiva*

Il primato della pena detentiva caratterizza tuttora il nostro sistema penale, sebbene nel tempo esso si sia progressivamente attenuato soprattutto con riguardo alla criminalità minore, per la quale sono previste molteplici e differenziate soluzioni sospensive o sanzionatorie alternative al carcere.

In questa prospettiva assume rilevanza la recente riforma recata dal D.Lgs. n. 159/2022 che, nel ripensare la tipologia e la disciplina delle sanzioni sostitutive risalenti alla L. n. 689/1981, le ha rinominate "pene sostitutive" e le ha menzionate nel nuovo art. 20-bis c.p. L'innovazione però ha un valore prevalentemente simbolico. Le odierne pene sostitutive non sono divenute principali. Questo risalente auspicio politico criminale non è stato raccolto, come conferma l'art. 17 c.p., dedicato alle pene principali, che non contempla le tipologie sostitutive sulle quali si tornerà a breve.

Le **pene principali** possono essere detentive o pecuniarie: raramente queste ultime sono comminate da sole o in alternativa a quelle detentive. Più frequenti sono le previsioni editoriali a pena congiunta.

Le **pene detentive** sono temporanee e si distinguono, sotto il profilo nominale più che sotto quello del contenuto afflittivo, nella reclusione e nell'arresto, a seconda che riguardino rispettivamente un delitto o una contravvenzione (artt. 23 e 25 c.p.). La pena dell'ergastolo, nonostante i suoi ritenuti profili di incostituzionalità per contrasto con il principio di rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.), è prevista dall'art. 22 c.p. come pena

---

\* Fausto Giunta ha redatto i parr. 1-11; Luciano Eusebi i parr. 12-16.

perpetua. È fatta salva, tuttavia, la possibilità che il condannato acceda ai benefici penitenziari, riacquistando in tutto o in parte la libertà.

Le **pene pecuniarie** sono la multa e l'ammenda, a seconda che si riferiscano a un delitto o a una contravvenzione (artt. 24 e 26 c.p.).

Mentre le pene detentive e l'ergastolo sono limitative della libertà personale, le pene pecuniarie consistono nell'obbligo di pagare allo Stato una somma di denaro.

Il mancato pagamento della pena pecunaria ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva (art. 102, commi 1 e 2, L. n. 689/1981), secondo il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p., ossia calcolando euro 250 di pena pecunaria per un giorno di pena detentiva.

Nel caso di impossibilità di esazione in ragione delle condizioni economiche del condannato, le pene della multa e dell'ammenda **si convertono** nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il reo si oppone, in detenzione domiciliare sostitutiva (art. 103, commi 1 e 2, L. n. 689/1981), secondo l'anzidetto criterio di ragguaglio.

## **2. Le pene principali**

Concentrando l'attenzione sulla pena detentiva temporanea, bisogna distinguere la cornice legale dal compasso edittale.

La cornice legale coincide con il minimo e il massimo di pena previsti dal codice penale per ciascuna tipologia di pena detentiva. Vengono qui in rilievo gli artt. 23 e 25 c.p., secondo i quali la **reclusione** si estende da quindici giorni a ventiquattro anni e l'**arresto** da cinque giorni a tre anni.

Il compasso edittale indica invece il minimo e il massimo di pena previsti dal legislatore per ogni singola fattispecie incriminatrice. Com'è intuitivo, in nome della coerenza del sistema, il compasso edittale non dovrebbe poter superare nel minimo e/o nel massimo la cornice legale di pena. Nulla può escludere, però, una siffatta eventualità. Si pensi, ad esempio, all'art. 630 c.p., per come è stato riformato dalla L. n. 894/1980, che è punito con la pena della reclusione da venticinque a trent'anni. Considerato che l'art. 23 c.p. e il riformato art. 630 c.p. sono posti dalla stessa fonte, la seconda finisce per derogare alla prima, minandone la funzione definitoria per così dire generale. Il contrasto tra atti legislativi o ad essi equiparati fa sì che la norma successiva prevalga su quella definitoria, senza altra conseguenza oltre a quella di aver creato un po' di confusione.

Dalla **pena comminata** (ossia, prevista in astratto dal legislatore per la singola figura di reato) si distingue la pena applicata in concreto dal giudice al colpevole di un fatto costituente reato, riconosciuto tale all'esito del processo penale. È questo il significato dell'espressione "pena irrogata".

Breve: la comminatoria di pena soddisfa esigenze di **prevenzione generale**. Non a caso si parla di "pena minacciata". L'irrogazione di pena risponde invece a un'istanza di proporzione rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto storico costituente reato. L'applicazione della pena in concreto presuppone infatti il suo adattamento al caso concreto, attraverso la sua corretta quantificazione ad opera del giudice. Si parla al riguardo di **commisurazione** in senso stretto, in quanto contenuta entro il minimo o il massimo edittali (art. 132 c.p.), sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. Il minimo e il massimo edittali possono essere superati, invece, per effetto di circostanze attenuanti o aggravanti, comuni o speciali (artt. 61 ss. c.p.). Da qui l'espressione "commisurazione extraedittale".

### **3. Le pene accessorie**

Accanto alle pene principali, sono previste le **pene accessorie**, le quali, a differenza delle prime, che sono inflitte dal giudice, conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art. 20 c.p.). Le pene accessorie consistono, senza pretesa di completezza, in forme di interdizione (dai pubblici uffici, da una professione, un'arte o un'industria, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale, incapacità (di contrattare con la Pubblica Amministrazione), estinzione del rapporto di lavoro. Come per le sanzioni principali, anche per le pene accessorie vale il principio della loro previsione tassativa (artt. 29 ss. c.p.).

### **4. Le misure di sicurezza**

Il quadro dell'armamentario sanzionatorio tuttora vigente e già presente nel disegno originario del codice Rocco si conclude con le **misure di sicurezza**, la cui natura penale è indubbia, benché siano aggettivare dal codice penale come "amministrative" (così la rubrica del Titolo VIII, Libro I, c.p.) La loro funzione afflittiva è fuori discussione, al punto da indurre a ritenere che esse, quando si cumulano alla pena, comportino un irragionevole incremento punitivo.

Le misure di sicurezza, fatta eccezione per le ipotesi di reato impossibile (art. 49 c.p.), accordo per un reato non commesso e istigazione non accolta (art. 115 c.p.), possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 202 c.p.).

Quanto alla tipologia, le **misure di sicurezza** si distinguono in **personalì e patrimoniali**.

Le prime si distinguono a loro volta in detentive e non detentive.

Sono detentive l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il ricovero in una casa di cura e di custodia, il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (dal 2011 sostituiti dalle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) e il ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario.

Le misure di sicurezza non detentive sono la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, l'espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato.

Sono misure di sicurezza patrimoniali la cauzione di buona condotta e la confisca.

### **5. L'alternativa al carcere nel codice Rocco: dal disegno originario ad oggi**

Il codice Rocco puntava molto sull'efficacia generalpreventiva della pena detentiva. Questo spiega la parsimonia con cui ammetteva istituti alternativi al carcere o comunque volti ad attenuare la durata della pena detentiva irrogata dal giudice di cognizione. Vengono in rilievo, a questo proposito, la sospensione condizionale, il perdono giudiziale e la liberazione condizionale, che hanno ambiti di intervento distinti, quali, rispettivamente, la criminalità minore e perlopiù primaria, il minore degli anni diciotto e le pene detentive in fase di esecuzione.

Iniziando dalla **sospensione condizionale della pena**, occorre ricordare che la denuncia degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata affonda le sue radici nel dibattito penalistico risalente alla seconda metà dell'Ottocento. Al fine di evitare il c.d.

contagio criminogeno del delinquente che entra per la prima volta nel circuito carcerario, nella gran parte degli ordinamenti evoluti da tempo hanno fatto la loro comparsa istituti sospensivi di varia natura.

Anche il codice Rocco ritenne di allinearsi a questa tendenza, prevedendo agli artt. 163 ss. c.p. la possibilità, per il giudice di cognizione, di sospendere condizionalmente la pena nel caso di delinquenti c.d. primari condannati a pene detentive in origine non superiori a un anno. Essendo quello in parola l'unico istituto alternativo al carcere di breve durata, non meraviglia che abbia subito una **progressiva dilatazione operativa** sotto il profilo sia del *quantum* di pena suspendibile (portato a due anni dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99, conv. con modif. in L. 7 giugno 1974, n. 220), sia della possibilità di iterare la concessione del c.d. beneficio pur sempre nel limite complessivo dei due anni di pena detentiva in concreto. Il D.Lgs. n. 150/2022 ha modificato infine un'ipotesi speciale di sospensione condizionale c.d. breve, introdotta dalla L. n. 145/2004. Dispone infatti l'attuale ultimo comma dell'art. 163 c.p. che, qualora la pena inflitta non sia superiore a un anno e sia stato riparato interamente il danno o il colpevole si sia adoperato per elidere o attenuare le conseguenze del reato, ovvero ancora abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno, anziché di cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni secondo la regola generale prevista per la sospensione condizionale per così dire ordinaria.

Quanto al **perdono giudiziale**, l'art. 169 c.p. dispone che, se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio quando presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati. Qualora si proceda oltre il giudice può, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Tali disposizioni devono tuttavia ritenersi implicitamente assorbite oggi dalla disciplina prevista per il tribunale dei minorenni, che richiama il funzionamento dell'istituto del perdono giudiziale come normato dall'art. 169 c.p.

Infine, ai sensi dell'art. 175 c.p., il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla **liberazione condizionale**, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi cinque anni. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

## 6. *Le pene sostitutive*

Si è già detto della sospensione condizionale della pena. Nel corso del tempo, tuttavia, i suoi vuoti sanzionatori hanno trasformato l'istituto anzidetto in un beneficio di applicazione ordinaria, se non automatica, con indebolimento della funzione generalpreventiva delle comminatoree di pena.

Da qui l'introduzione, ad opera della L. n. 689/1981 di nuove tipologie punitive, chiamate sanzioni sostitutive, le quali si differenziavano dalle sanzioni irrogabili dal giudice di pace, di cui si dirà, sotto due fondamentali profili. Le sanzioni sostitutive, infatti, operavano

tendenzialmente per tutti i reati punti in concreto con la pena detentiva non superiore a un anno (salvo eccezioni soggettive tassativamente indicate all'art. 59, L. n. 689/1981).

Venendo alla tipologia, le sanzioni sostitutive erano originariamente le tre seguenti: la pena pecuniaria, la libertà controllata e la semidetenzione. Oggi la materia è stata riformata dal D.Lgs. n. 150/2022, a seguito del quale le pene sostitutive sono diventate quattro: a) la semilibertà sostitutiva; b) la detenzione domiciliare sostitutiva; c) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; d) la pena pecuniaria sostitutiva. Le prime due tipologie possono sostituire fino a quattro anni di pena detentiva. Le ultime due rispettivamente fino a tre anni e un anno (art. 53, L. n. 689/1981).

Quanto ai contenuti afflittivi, la **semilibertà sostitutiva** comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, apposite attività riabilitative. La **detenzione domiciliare sostitutiva** consiste nell'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno avuto riguardo le esigenze familiari, di studio, di lavoro o di salute del condannato. Il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. La **pena pecuniaria sostitutiva** viene determinata dal giudice individuando prima il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e moltiplicandolo poi per i giorni di pena detentiva.

## 7. *La "filosofia" della giurisdizione penale di pace*

Il monopolio della pena detentiva, nell'ambito delle tipologie punitive principali, ha trovato solo di recente un'eccezione. Il riferimento è alla giurisdizione di pace. L'idea di affidare alle cure di un **giudice senza toga** una parte della giustizia penale c.d. minore è stata realizzata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Questo importante comparto normativo ha esteso la competenza della giurisdizione onoraria, già sperimentata nel campo civile, ad alcuni settori della materia penale, mantenendo tuttavia inalterato il ruolo preminente del giudice di pace quale mediatore delle controversie individuali.

A prima vista, la nuova disciplina può sembrare l'ennesima riforma settoriale *extra codicem*, finalizzata a creare un **sottosistema**, composto da profili di disciplina sia penale che processuale, tendenzialmente indipendente – per principi ispiratori e funzioni politico-criminali – dai due corpi codicistici di riferimento. In effetti, il nuovo circuito giurisdizionale presenta indubbiie peculiarità, cui si accompagna un repertorio di importanti innovazioni. Si pensi all'ampliamento della tipologia delle pene principali, alla scomparsa del carcere per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace, all'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e all'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Sarebbe riduttivo considerare la riforma come un espediente votato principalmente alla deflazione processuale. È ben vero, piuttosto, che essa sottende una concezione del reato come frattura sociale componibile. Da qui, il mantenimento e l'accentuazione della **funzione conciliativa del giudice** pacificatore, espressamente prevista dall'art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 274/2000 e per altro verso il ricorso alla logica della punizione come *extrema ratio*.

Iniziando dalla competenza per materia, essa spazia da reati codicistici a fattispecie *extra codicem*.

Quanto ai primi, si pensi ai delitti offensivi del patrimonio (come quelli previsti agli artt. 626, 627, 635, comma 1, 637, 638, comma 1, 639, 647 c.p. nonché agli artt. 631,

632, 633, comma 1, e 636, salvo che questi ultimi reati concernano “acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico”) e a quelli contro la persona di minore gravità (come le fattispecie di cui agli artt. 581, 582, comma 2, 590, 593, commi 1 e 2, 594, 595, commi 1 e 2, e 612, comma 1). Non si è mancato di devolvere alla nuova giurisdizione anche alcune contravvenzioni (per l’esattezza gli illeciti di cui agli artt. 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 c.p.).

Tra di loro eterogenei sono invece i reati *extra codicem* devoluti alla giurisdizione onoraria, che includono illeciti formali incidenti su interessi *lato sensu* superindividuali, in quanto tali meno adatti alla logica riparativa e conciliativa che ha ispirato la riforma.

## **8. Le sanzioni irrogabili dal giudice di pace**

Come si anticipava, la novità di fondo ha riguardato il sistema sanzionatorio e precisamente la scomparsa della pena detentiva per i reati devoluti alla competenza del giudice di pace. In sua vece il D.Lgs. n. 274/2000 ha introdotto nuove tipologie sanzionatorie, aventi contenuto non carcerario. Accanto alla pena pecuniaria, sono state previste le sanzioni della permanenza domiciliare (art. 53, D.Lgs. n. 274/2000) e del lavoro di pubblica utilità (art. 54, D.Lgs. n. 274/2000), che vanno ad ampliare il catalogo delle pene **principali** esistenti nel nostro ordinamento. Trattandosi di autonome sanzioni non detentive, la loro inosservanza è punita con un apposito delitto, la cui pena non può essere sostituita ai sensi degli artt. 53 e seguenti della L. n. 689/1981.

La **permanenza domiciliare** consiste nell’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato o domenica, salvo che ricorrano particolari esigenze del condannato. Quanto alla durata della nuova sanzione, l’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 274/2000 stabilisce che essa “non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque giorni”. La permanenza domiciliare costituisce dunque una pena di tipo “paradetentivo”, avente durata normalmente frazionata e destinata a incidere pur sempre sulla libertà personale, la quale, di regola, verrà compressa nella cornice, certamente meno afflittiva e desocializzante, dell’abitazione del condannato.

Il **lavoro di pubblica utilità**, infine, è una sanzione dai contenuti positivi, in quanto caratterizzata da obblighi di fare. Per questo motivo la sua irrogazione è stata opportunamente subordinata dall’art. 54, comma 1, alla richiesta del condannato. La durata della nuova pena “non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

## **9. La punizione come extrema ratio**

Il sistema si ispira, dunque, al principio della pena come *extrema ratio*. In effetti, l’irrogazione della sanzione punitiva dovrebbe verificarsi in una minoranza di casi: ossia quando il giudice abbia escluso che il fatto sia particolarmente tenue (art. 34, D.Lgs. n. 274/2000) e non abbiano avuto esito le procedure conciliative mirate alla riparazione delle conseguenze del reato (artt. 29, comma 2, e 35, D.Lgs. n. 274/2000).

Per quanto concerne il primo di tali epiloghi anticipati, la causa di improcedibilità per **particolare tenuità del fatto** si ispira a una visione “gradualistica” del reato, la quale ammette l’indipendenza tra il piano della tipicità e quello del bisogno di pena in concreto. Qualcosa di simile avviene nei reati perseguitibili a querela, là dove l’apprezzamento del bisogno di pena è rimesso al titolare del diritto di querela. Diversamente da tali ipotesi, però, nel contesto dell’istituto disciplinato dall’art. 34 la particolare tenuità del fatto è valutata dal giudice. Non meno innovativa è la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 35 per il caso in cui l’imputato abbia dimostrato di “aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla **riparazione del danno cagionato** dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver **eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato**”. Le peculiarità del meccanismo estintivo disciplinato dall’art. 35 si correlano strettamente alla funzione mediatrice del giudice di pace, che può esplicarsi appieno soprattutto in relazione ai reati offensivi di interessi disponibili. Come si è visto, infatti, stante la natura interpersonale del conflitto creato da tali reati, il risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, se accettati dalla vittima come forma di riparazione, consentono di sanare il conflitto stesso, rendendo superflua, in un’ottica di privatizzazione della risposta sanzionatoria e di conseguente disponibilità della stessa, l’irrogazione di una pena. Quanto alle modalità in cui può realizzarsi la condotta riparatoria, sebbene l’art. 35 indichi congiuntamente il risarcimento, le restituzioni e l’eliminazione delle conseguenze del reato, ciascuna di esse risulta doverosa in ragione delle caratteristiche del fatto storico, con la conseguenza che, senza con ciò introdurre alcuna libertà di scelta da parte dell’autore del fatto, tali condotte possono risultare in concreto anche alternative.

A norma dell’art. 35, comma 2, il giudice di pace può pronunciare la sentenza di estinzione del reato “solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione”. In breve, stando al tenore della disposizione citata, l’estinzione del reato presuppone il pieno soddisfacimento di tutte le istanze che sono sottese alla c.d. concezione polifunzionale della pena: ossia la proporzione della risposta sanzionatoria e la sua **adeguatezza a perseguire finalità di prevenzione generale e speciale**.

Va da sé, tuttavia, che un’applicazione rigorosa di tutti questi parametri equivrebbe a introdurre una valutazione giudiziale assai impegnativa e improba, tale da favorire un’applicazione sporadica dell’istituto estintivo, in contrasto con la filosofia complessiva della giurisdizione di pace. Proprio per evitare un siffatto epilogo interpretativo, certamente estraneo alla logica del nuovo impianto normativo, appare inevitabile la valorizzazione di alcuni parametri di giudizio a scapito di altri, nel senso che, tra le varie funzioni della pena, sia proprio quella generalpreventiva a dover pesare di meno.

## 10. *Le alternative al carcere nella fase dell’esecuzione*

Fin qui si è parlato degli istituti introduttivi di alternative al carcere che, con la sola eccezione della liberazione condizionale, operano nella fase processuale della cognizione. Adesso l’attenzione va concentrata ai temperamenti dell’esecuzione penitenziaria che operano nella fase dell’esecuzione sotto forma di misure alternative o di modalità esecutive della pena detentiva.

Iniziando dalle misure alternative, la loro introduzione risale al varo del vigente ordinamento penitenziario, introdotto dalla L. 26 giugno 1975, n. 354, con cui, seppure tardivamente, si è inteso dare attuazione al principio secondo il quale le pene devono tendere alla

**rieducazione del condannato** (art. 27, comma 3, Cost.). Vengono qui in rilievo tre fondamentali istituti, che saranno adesso solo presentati, rinviando la loro analisi alla trattazione che seguirà<sup>1</sup>. Il riferimento è all'affidamento in prova al servizio sociale, alla semilibertà e alla liberazione anticipata.

L'art. 47 o.p. dispone che se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere **affidato al servizio sociale** fuori dell'istituto penitenziario per un periodo uguale a quello da scontare, quando può ritenersi che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. In origine, questa misura presupponeva il c.d. "assaggio di pena", ossia l'ingresso del condannato nell'istituto penitenziario. Adesso, dispone il comma 3-*bis*, essa può essere concessa, inoltre, al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio positivo del quale si è detto. L'affidato in prova è tenuto a rispettare le prescrizioni del servizio sociale, oltre a quelle relative al lavoro, alla dimora e al divieto di frequentare determinati luoghi. Il regime in parola è revocato nel caso di comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni impartite.

Di regola il regime di **semilibertà**, di cui agli artt. 48 ss. o.p., opera nei confronti del condannato che ha espiato almeno metà della pena o almeno venti anni, nel caso dell'ergastolo. Questa misura consente al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative o istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno (art. 52 o.p.). La semilibertà è revocata quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento (art. 51 o.p.).

Ai sensi dell'art. 54 o.p., al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una **detrazione di quarantacinque giorni** per ogni singolo semestre di pena scontata. Il beneficio è revocato nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla sua concessione.

## 11. *Le modalità esecutive del regime penitenziario: attenuazione della funzione custodialistica e situazioni ostative*

L'attuazione della funzione rieducativa della pena costituisce il **superamento della concezione custodialistica** del carcere, fatto proprio dal vigente ordinamento penitenziario attraverso la previsione di benefici trattamentali per così dire ordinari, atti ad aprire "brecce" di libertà lungo le mura perimetrali della pena detentiva. Vengono qui in rilievo istituti come l'assegnazione al **lavoro all'esterno** (art. 21 o.p.), i **premessi-diritto** (art. 30 o.p.), finalizzati a consentire al detenuto, anche immeritevole, la partecipazione ad avvenimenti significativi della sua vita (si pensi al funerale del genitore) e i **permessi-premio** (art. 30-ter o.p.), quali assaggi di libertà considerati parte integrante del trattamento.

---

<sup>1</sup> Sub Cap. VI.

Recenti interventi legislativi hanno sviluppato tuttavia un discutibile ritorno alla concezione custodialistica del carcere, ossia all'irrigidimento del trattamento penitenziario. In nome dell'esigenza di differenziare la risposta sanzionatoria, si è prevista l'esclusione dalla fruizione dei benefici e delle misure alternative di determinate categorie di detenuti (essenzialmente collegati alla criminalità organizzata e mafiosa), a meno che non collaborino con la giustizia (art. 4-*bis* o.p.). Questa disciplina generale è rafforzata, nei casi particolari previsti dall'art. 41-*bis* o.p., dalla possibilità di sospendere, a richiesta del Ministro dell'interno e con provvedimento del Ministro della giustizia, le regole del trattamento nei confronti di singoli detenuti (tra cui, quelli considerati dal citato art. 4-*bis* o.p.).

Per questa via si sono venuti a delineare **due circuiti trattamentali**, formalmente distinti in ragione della disponibilità del detenuto a partecipare o meno alla sua rieducazione, in realtà ancorati alla collaborazione o meno con la giustizia, posto che per i non collaboranti è preclusa per legge la via della rieducazione.

## **12. *I contorni unitari di un apparato punitivo a clessidra***

Le norme dell'ordinamento penitenziario non costituiscono, per quanto concerne le disposizioni che maggiormente lo caratterizzano, mere modalità esecutive di un impianto sanzionatorio definito dal codice penale, ma concorrono a costruire **un sistema della risposta al reato diverso**, per aspetti sostanziali, **da quello desumibile considerando la mera disciplina codicistica**.

Ciò, del resto, trova conferma nella stessa sentenza n. 193/2020, che richiama la sentenza n. 32/2020, della Corte costituzionale (concernente l'intervenuta ricomprensione, *ex art. 3-*bis*, D.L. n. 7/2015 conv. dalla L. n. 43/2015, fra i reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* o.p. dell'art. 12, commi 1 e 3, TU immigrazione*): “la regola secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato, deve [...] soffrire un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della *natura* della pena [*corsivo nostro*], e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”.

L'interazione summenzionata, quanto alla struttura odierna del sistema sanzionatorio penale, tra codice, disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 sulle pene sostitutive e norme penitenziarie evidenzia, a un tempo, sia i limiti di quel sistema (che tuttora si caratterizza, per ciò che concerne le forme di condanna, come sostanzialmente *carcerocentrico*), sia l'importanza che rivestono tali norme per aver introdotto profili di affrancamento, parziali ma significativi, dai criteri tradizionali del punire.

Ne deriva **un sistema che potremmo definire a clessidra**. Esso prevede, infatti, che la totalità dei reati per i quali si perviene alla condanna (con l'unica eccezione delle condanne pronunciate dal giudice di pace) transiti attraverso la porta stretta rappresentata dall'infilazione di una pena detentiva o pecuniaria, salvo, poi, il tornare a dilatarsi della clessidra *dopo* la condanna: sia mediante strumenti – la sospensione condizionale e le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare e semilibertà sostitutive, con riguardo a pene detentive entro il limite di quattro anni, lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con riguardo a pene detentive entro il limite di tre anni, pena pecuniaria sostitutiva, con riguardo a pene detentive entro il limite di un anno), cui si affianca, per i minorenni, la rinuncia mediante il perdono giudiziale a infliggere una condanna detentiva non superiore a due anni, che rimane, per così

dire, *in pectore* – attraverso i quali il giudice stesso della cognizione applica conseguenze di altro tipo rispetto a quelle che pure ha ritenuto desumibili *ex art.* 133 c.p.; sia attraverso strumenti diversificativi della detenzione inflitta in sede di condanna – le misure alternative – ricompresi nell’ordinamento penitenziario (salvo la liberazione condizionale, che tuttavia opera come una di tali misure) e applicati dalla magistratura di sorveglianza: vuoi consentendo *ab initio*, nelle ipotesi previste, un’esecuzione non detentiva della pena inflitta, vuoi rendendo tale pena, in corso di esecuzione, non più (o non più totalmente) detentiva, vuoi producendo una riduzione della sua durata.

Al che, peraltro, deve aggiungersi la possibilità di gestire la risposta al reato, in determinati casi, *prima* della possibile condanna – pervenendo all’estinzione del reato stesso – mediante strumenti di definizione anticipata del processo a contenuto sostanziale (messa alla prova, attività riparatorie, oblazione) oppure mediante disposizioni premiali che permettano un medesimo esito.

Come altresì va tenuto conto, su un altro piano, degli strumenti di definizione anticipata del processo attraverso la richiesta del ricorso ai riti speciali costituiti dal giudizio abbreviato e dal c.d. patteggiamento, con gli effetti connessi di riduzione della pena.

Né sono da trascurarsi, a uno sguardo complessivo, gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto e della non procedibilità per irrilevanza (in ambito minorile) o, ancora, per particolare tenuità (presso il giudice di pace) del fatto, nonché, in genere, la stessa incentivazione premiale di determinati comportamenti *post delictum*.

Lo stesso rilievo attribuito dal D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) ai “**programmi di giustizia riparativa**” assume, in questo quadro, un ruolo di carattere *complementare*, e non già sostitutivo, rispetto al sistema ordinario della risposta al reato, posto che «lo svolgimento del programma e, anche ai fini dell’art. 133 c.p., l’eventuale esito riparativo» costituiscono oggetto di valutazione, *ex art.* 58, comma 1, del medesimo decreto, da parte dell’autorità giudiziaria (senza effetti sfavorevoli, così il comma 2, in caso di assenza o insuccesso del programma): così che simile giudizio rappresenta un fattore reso rilevante, pur sempre, circa la determinazione della pena nelle forme consuete (gli unici casi in cui l’effettuazione del programma di giustizia riparativa può produrre, indirettamente, una rinuncia a punire sono quello in cui essa s’inscrive nel contesto di una messa alla prova, contribuendo al suo esito positivo e, pertanto, all’estinzione del reato, nonché quello in cui essa conduce alla remissione della querela per quanto concerne i reati che la richiedano).

Se ne deduce che il suddetto rilievo dei programmi di giustizia riparativa ai fini penali non può affatto essere considerato come una sorta di *punto d’arrivo* circa l’evoluzione del sistema sanzionatorio penale e non può essere utilizzato, quindi, come motivo per non procedere a diversificare il catalogo delle pene.

Non si è pertanto riusciti a superare, tuttora, l’ancoramento della condanna penale alla pena detentiva, fatti salvi i casi, marginali, di una condanna a pena meramente pecuniaria (ma tale da condividere con quella detentiva una determinazione di tipo *aritmetico*). Il che comporta effetti del massimo rilievo sul piano sistematico.

In primo luogo, ciò riflette una concezione della risposta al reato la quale, di fatto, rimane ispirata al modello della *corrispettività*, sulla base dello schema retributivo: sebbene l’art. 27, comma 3, Cost. esiga che le pene, come precisa Corte cost. n. 313/1990, debbano rispondere all’orientamento rieducativo non solo nella fase esecutiva, ma anche in sede edittale e nell’applicazione giudiziaria.

La pena inflitta con la sentenza di condanna, in altre parole, non ha un contenuto *programmatico* in rapporto al suo destinatario: salvo poi il voler recuperare quel contenuto – a

pena già determinata – nella fase esecutiva, attraverso le norme inerenti al c.d. trattamento penitenziario.

La pena irrogata al termine del processo, dunque, non è intesa come un *progetto* attinente allo svolgersi futuro della vita del condannato, nonché al suo rapporto con la società e con la vittima. Viene determinata, invece, in termini meramente quantitativi (da cui l'appiattimento sul solo modello detentivo e pecuniario), secondo una proporzionalità, mai meglio esplicitata, da riferirsi alle quantificazioni fissate, in termini generali, sul piano edittale.

L'intento rieducativo resta pertanto limitato, in quella sede, al modesto effetto di mitigazione che esso potrebbe rivestire circa il livello della pena applicabile dal giudice – tenuto conto della colpevolezza inerente al fatto – tra il minimo e il massimo edittale.

Del resto, la pena viene inflitta, per quanto concerne gli adulti (rispetto ai minorenni vige una regola opposta, *ex art. 9 d.P.R. n. 448/1988*), senza *conoscere* il soggetto che si condanna, a parte i precedenti penali: data l'esclusione di perizie sul carattere e sulla **personalità dell'imputato**, ai sensi dell'art. 220, comma 2, c.p.p. Prevedendosi il recupero successivo di tale dimensione conoscitiva solo in sede penitenziaria, ai sensi, in particolare, dell'art. 13, comma 2, o.p.

Per cui le stesse disposizioni previste dall'**art. 133, comma 2, c.p.** in tema di *capacità a delinquere* finiscono per rimanere, ai fini predetti, pressoché ininfluenti: posto che il giudice non ha i mezzi per tenerne conto con fondamento e posto che le medesime assumerebbero un ruolo effettivo solo se si trattasse di redigere un programma comportamentale nei confronti del condannato, come avviene, ancora una volta, nella fase dell'esecuzione (ma anche, con riguardo all'imputato, nel processo minorile, essendo possibile, in esso, disporre la sospensione del processo con messa alla prova per qualsiasi reato, sebbene con l'eccezione, ora, dei delitti di cui all'art. 28, comma 5-bis, d.P.R. n. 448/1988, introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. c-bis), D.L. n. 123/2023, come conv. in l. n. 159/2023: v. anche *infra*, n. 14).

Così che quelle disposizioni – se pure precludono al giudice di perseguire mediante la sentenza, in forza di ipotetiche motivazioni general preventive cui l'art. 133 c.p. non fa alcun riferimento, finalità di carattere esemplare – rivelano a ben vedere l'intento originario del codice Rocco di permettere al giudice stesso, nel determinare l'entità della pena, la considerazione *in malam partem*, oggi da ritenersi incostituzionale, di fattori estranei alla colpevolezza del fatto, cioè riconducibili alla c.d. *colpa d'autore*.

Tutto questo comporta altresì che, escludendosi qualsiasi portata costruttiva, rispetto all'autore di reato, della pena da adottarsi all'atto della condanna, sia reso non prospettabile in tale fase qualsiasi spazio d'interlocuzione con il condannato stesso, vale a dire ogni possibilità di dialogo tra quest'ultimo e l'ordinamento giuridico entro l'ambito del processo. Dilazionandosi anche simile eventualità, fondamentale nella prospettiva della risocializzazione, alla fase del *trattamento* in carcere, come può evincersi dall'art. 13, comma 3, o.p.

Una pur minima apertura in senso diverso, tuttavia, appare ora potersi reperire, a seguito del D.Lgs. n. 150/2022, nella fase stessa del processo di cognizione con riguardo alle scelte nonché, soprattutto, alla «determinazione degli obblighi e delle prescrizioni» riguardanti le pene sostitutive, ai sensi dell'art. 58, L. n. 689/1981. Ciò ove si consideri il **profilo inedito di bifasicità processuale** istituito dall'art. 545-bis c.p.p. attraverso la previsione di un'eventuale udienza, ulteriore a quella di conclusione ordinaria del processo, finalizzata ad acquisire gli elementi necessari per le decisioni suddette: anche con la possibilità per la difesa, al medesimo fine, di depositare documentazioni presso l'UEPE e presentare memorie in cancelleria. Con il che trova spazio, per la prima volta nel sistema penale italiano (risultando auspicabili sviluppi legislativi futuri), un elemento di dialogo tra il giudice della condanna

e il soggetto ritenuto autore di reato circa le caratteristiche delle conseguenze sanzionatorie (come pure trova spazio, per la prima volta nell'ambito del processo di cognizione, una reale possibilità di operare considerazioni da parte della difesa riguardanti la pena, senza che esse siano inficate dal timore di effetti controproducenti circa il giudizio sui fatti e sulle responsabilità).

Ciò a parte, l'assetto codicistico vigente delle norme sulla pena finisce inoltre per compromettere la percezione in ambito sociale del **ruolo strategico** che, come diremo, riveste – anche dal punto di vista della prevenzione generale – l'orientamento concreto al recupero del condannato quale caratteristica di fondo, nonostante le problematicità cui si farà cenno, dell'ordinamento penitenziario.

Tale assetto, infatti, può indurre a pensare che la risposta al reato conforme a giustizia rimanga pur sempre quella descritta dalle fattispecie incriminatrici e determinata (al netto di eventuali pene sostitutive) nel dispositivo che conclude il processo: risposta la quale, configurandosi di fatto in termini ritorsivi (al *negativo* del reato deve corrispondere il *negativo* della pena), implica che la prevenzione generale non possa che derivare da una dinamica intimidativa (a una conseguenza sanzionatoria concepita come mero danno, infatti, non può essere attribuita altra attitudine a incidere sulle scelte comportamentali di quella fondata sul timore); e, altresì, che lo stesso effetto di prevenzione speciale atteso dalla pena (detentiva) inflitta risulti legato, essenzialmente, al profilo neutralizzativo: salvo soltanto, al più, un impegno *correzionale* nei confronti del condannato (per un ossequio solo di forma all'art. 27, comma 3, Cost.), da attuarsi entro il contesto, comunque, di una pena eseguita, invariabilmente, come stabilito nella sentenza.

Un assunto, questo, da cui consegue che le **misure alternative** e gli altri provvedimenti rivolti alla reintegrazione sociale del condannato previsti dal sistema penitenziario costituirebbero soltanto *benefici* – secondo un termine equivoco invalso – motivati da ragioni umanitarie e dalla necessità di limitare il numero delle persone detenute, ma disfunzionali sia rispetto alle esigenze della giustizia, sia rispetto alle esigenze della prevenzione.

Verrebbe dunque in gioco, in base a tale prospettiva, una sorta di *rinuncia* alla giustizia e alla prevenzione, per obiettivi filantropici o contingenti: rimanendo pertanto disconosciuto l'emergere attraverso le norme penitenziarie di un ben preciso disegno politico-criminale e di una visione *diversa*, sebbene incompiuta, della giustizia<sup>2</sup>.

### **13. Le scelte fondamentali che caratterizzano l'ordinamento penitenziario**

Sul punto, dunque, torneremo. Valga, per ora, evidenziare gli aspetti salienti con cui l'ordinamento penitenziario si distacca dalla visione codicistica della pena.

Quello di più immediata visibilità, scorrendo il testo della L. n. 354/1975, è costituito dalla **configurazione del rapporto con il condannato** – ma anche, non lo si trascuri, con le persone sottoposte a misure di sicurezza, oggi le REMS, restrittive della libertà personale – in senso *motivazionale*, sulla base di un'osservazione perdurante nel tempo della sua personalità: scelta del tutto assente nelle norme di *parte generale* sulla pena. Il termine in cui simile intento si riassume – *trattamento* – resta di ascendenza positivistica, ma la virata, nelle disposizioni penitenziarie, rispetto all'idea, propria del positivismo radicale, di un agire coattivo sul condannato, inteso come *oggetto* di un intervento degli operatori penitenziari,

---

<sup>2</sup> Su cui v. *infra*, 15.

è molto netta: gli stessi verbi utilizzati parlano, per esempio, di *offerta* dell'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso (art. 13, comma 3, o.p.) e dell'orientamento a *promuovere* un processo di modificazione degli atteggiamenti personali (art. 1, comma 2, Reg.: non trascurando che il comma precedente tiene conto dalla presenza in carcere di non poche persone a titolo di *custodia cautelare*, rispetto alle quali può solo limitarsi a prevedere che «il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali»).

Piuttosto che come individuo il quale debba soggiacere passivamente a una restrizione della libertà o come destinatario di qualcosa che assomigli a una psicoterapia senza consenso, il **condannato è visto** dalle norme penitenziarie, quindi, **come un interlocutore**, titolare di diritti, la cui *autonomia* può condurlo – ove trovi aiuto nel saper leggere le sue condizioni personali e nel valorizzare le sue risorse – ad atteggiamenti di responsabilizzazione circa il reato commesso, nonché a una reimpostazione secondo legalità della vita futura.

Mentre pertanto la visione retributiva, e lo stesso codice penale, prendono in considerazione la libertà del condannato come concetto da riguardarsi *all'indietro*, in quanto fattore giustificativo del punire (quasi che il cattivo uso della libertà possa essere soppesato in valori matematici e trasfuso in un'entità della pena), e mentre la Scuola Positiva *nega* a priori tale libertà, l'**ordinamento penitenziario considera la libertà in una prospettiva orientata al futuro**, in quanto possibilità di scelte personali nuove. Non, tuttavia, in un senso meramente interiore, secondo la nozione di *emenda* fatta propria dalle stesse teorie retributive, quale esito – assai poco credibile – di pentimento che si asseriva poter derivare dalla sofferenza subita (obiettivo estraneo, del resto, alla competenza dei sistemi giuridici statuali), bensì in rapporto a una finalità concreta di riabilitazione sociale del condannato, non necessariamente da dilazionarsi al momento del fine-pena così come stabilito in sede di condanna.

E proprio a tal proposito emerge l'aspetto più innovativo dell'ordinamento penitenziario, rappresentato dai **profili di flessibilizzazione della pena detentiva inflitta** al termine del processo. Con il che muta, in effetti, la natura di quest'ultima: si abbandona, infatti, il dogma della corrispondenza formale tra pena inflitta e pena eseguita, così che la prima appare trasformarsi nel limite massimo di detenzione inherente a un percorso sanzionatorio il quale può assumere – sebbene non sempre e in misura circoscritta – contenuti e durata diversi rispetto a quelli desumibili dalla condanna.

L'idea portante, in proposito, è che quanto accade in sede di esecuzione – ma, rispetto alle misure alternative applicabili senza ingresso in carcere, anche *prima* dell'esecuzione – assume significato, per chi abbia subito la condanna, non soltanto come preparazione alla vita dopo il fine-pena, ma già durante l'iter esecutivo: in termini di possibile variazione – come già si diceva – sia delle sue modalità, sia, grazie alla liberazione anticipata *ex art. 54 o.p.*, del suo estendersi temporale.

Un indirizzo col quale, dunque, viene meno l'irrilevanza classica del tempo-pena – oltremodo onerosa sul piano psicologico – circa lo stato di vita dei reclusi, precedentemente condizionato in modo pressoché irreversibile fino al termine dell'esecuzione (salvo l'accesso non facile alla liberazione condizionale) dal fatto criminoso commesso e, *a fortiori*, dalla condanna derivatane: svolta che si realizza attribuendo rilievo all'evolversi del programma rieducativo, in modo autonomo dal reato posto in essere (sebbene con le rilevanti eccezioni – le si considererà più oltre – di cui agli artt. 4-*bis* e 41-*bis* o.p.).

Dovendosi considerare, inoltre, come «ai fini dell'assegnazione al lavoro esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione condizionale» devono essere altresì valutati, *ex art. 15-bis*, comma 2, D.Lgs.

n. 150/2022, «la partecipazione [a un] programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo», essendo tale partecipazione possibile anche durante la fase di esecuzione della pena. Fermo che la mancata effettuazione del programma o il suo insuccesso non possono avere, ai sensi del medesimo comma, alcun rilievo *in malam partem* e che, pertanto, l’effettuazione del suddetto programma non può in alcun modo essere ritenuta *necessaria* per il giudizio favorevole circa il percorso rieducativo del condannato.

Parallelamente, l’esecuzione penale non è più vista, con l’introduzione dell’ordinamento penitenziario, come una fase di natura essenzialmente amministrativa (e dunque affidata *tout court* all’Amministrazione penitenziaria, in quanto il compito del giudice si reputava concluso, salvo che per alcune decisioni particolari, al momento della condanna), bensì risulta *giurisdizionalizzata*, attraverso la costituzione, nei suoi due livelli, della magistratura di sorveglianza, cui compete, soprattutto, l’applicazione delle misure alternative. Il che depone, a sua volta, nel senso per cui i provvedimenti assunti in fase esecutiva rivestono un preciso significato *circa le modalità* – e non solo circa l’attuazione in concreto – della risposta giuridica al fatto criminoso.

Ne è fra l’altro derivata l’introduzione di una tipologia di **reclamo**, da parte del detenuto o dell’internato, che attiva (con riguardo a provvedimenti disciplinari o a inosservanze poste in essere dall’Amministrazione penitenziaria implicanti grave pregiudizio all’esercizio dei diritti riconosciuti ai reclusi) un vero e proprio iter giurisdizionale.

L’ordinamento penitenziario ha inciso, altresì, sul modo d’intendere la pena anche forzando l’immagine inveterata del carcere quale strumento di *separazione* del detenuto dalla società, il che tante volte ha assunto il significato di *un’espulsione* sociale non revocata nemmeno dal fine-pena. S’è infatti prevista sia la possibilità che il programma di c.d. trattamento ricomprenda la presenza del detenuto stesso fuori dal carcere (attraverso i permessi-premio e l’ammissione al lavoro esterno o al lavoro di pubblica utilità), sia la possibilità che singoli cittadini, associazioni o altre istituzioni svolgano all’interno del carcere attività rilevanti sul piano rieducativo, come si evince dagli artt. 17 e 78 o.p.

Infine, ci si è affrancati, con le disposizioni richiamate, dalla logica di un’apertura solo di principio alla reintegrazione sociale del condannato, in quanto affidata esclusivamente alle capacità personali del medesimo di far proprio il programma rieducativo: per cui è stato istituito un apparato stabile di **aiuto**, oltre che di **controllo**, nei confronti del destinatario di quel programma, attraverso una doppia articolazione, impennata sugli **educatori** (oltre che sul gruppo di osservazione della personalità: G.O.T.) con riguardo ai condannati detenuti, e sugli **assistenti sociali** dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE), con riguardo ai condannati non detenuti.

Un’innovazione, quest’ultima, che avrebbe dovuto rappresentare (anche attraverso l’inedito interagire fra operatori sociali e giudiziari) lo strumento cardine per giungere a una progressiva introduzione di pene principali non detentive, ma che, non a caso, è stata per ampia parte depotenziata dall’investimento del tutto insufficiente onde attribuire a quei servizi strategici il numero di addetti necessario.

In sintesi, può osservarsi che le scelte fondamentali operate dall’ordinamento penitenziario hanno avuto la funzione di rivalutare il ruolo che dev’esser attribuito – pur nell’ambito liberale di un diritto penale (e di una colpevolezza) *del fatto* – alla *persona dell’agente di reato*: laddove nell’ottica tradizionale ci si occupava, in sostanza, di retribuire accadimenti offensivi, se solo reputati posti in essere colpevolmente.

Il reato è un *fatto umano*, e la stessa risposta al reato non può prescindere dall’interazione e dalla possibilità di un dialogo con chi ne sia stato autore.

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

